

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera n. 160/2021 - Cl. 6.4.1 del 14 ottobre 2021.

Oggetto: ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE N. 679/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", NONCHÉ DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101. INTEGRAZIONE AL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DI CUI ALL'ART. 30 GDPR. (ACS)

Allegato

Delibera n. 160/2021 - Cl. 6.4.1

Oggetto: ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE N. 679/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", NONCHÉ DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101. INTEGRAZIONE AL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DI CUI ALL'ART. 30 GDPR. (ACS)

L'anno 2021, il giorno 14 ottobre alle ore 15.45 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

O M I S S I S

ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE N. 679/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", NONCHÉ DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101. INTEGRAZIONE AL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DI CUI ALL'ART. 30 GDPR. (ACS)

Premesso che il Parlamento europeo e il Consiglio europeo in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), di seguito "Regolamento UE", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione Europea;

Premesso che il Regolamento UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, dopo un periodo di transizione di due anni, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;

Preso atto dell'art. 13 della legge n. 163 del 25 ottobre 2017 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2016-2017" *con il quale* il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016";

Preso atto che con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" è stato

adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

Considerato che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di adeguamento si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che le pubbliche amministrazioni devono considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo;

Vista la DUP n. 113 del 22 maggio 2018 "Adempimenti Regolamento UE n. 679/2016 'Regolamento generale sulla protezione dei dati personali'", ai sensi della quale il Consiglio regionale del Piemonte, rappresentato, ai fini previsti dal Regolamento UE, dall'Ufficio di Presidenza è il titolare di tutti i trattamenti posti in essere ai fini dello svolgimento delle competenze attribuite dallo Statuto, dal Regolamento interno e dalla normativa regionale;

Considerato che con DUP n. 113 del 22 maggio 2018 l'Ufficio di Presidenza ha approvato il Registro dei trattamenti del Consiglio Regionale del Piemonte sulla base del censimento dei propri trattamenti di dati;

Considerato che il d.l. 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" ha introdotto nuovi trattamenti, obbligatori per tutti gli enti pubblici e privati, derivanti dalla verifica da parte dei datori di lavoro della certificazione verde COVID-19;

Atteso che il suddetto decreto legge inserisce all'art. 9-quater della legge n. 87/2021 l'art. 9-quinquies che al comma 1 prevede che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 al personale delle amministrazioni pubbliche (...), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui il personale svolge la propria attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19;

Atteso che il comma 2 dello stesso articolo estende la prescrizione a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni;

Precisato, al comma 3, che dette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

Specificato dalle "Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale" che il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione e che nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza, non potrà essere soggetto ad alcun controllo;

Atteso che, ai sensi del comma 4, i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni e, nel caso dei lavoratori di cui al comma 2, la verifica sul rispetto delle

prescrizioni è effettuata oltre che dal datore di lavoro di cui al comma 1, anche dai rispettivi datori di lavoro;

Considerato che i datori di lavoro definiscono entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano prioritariamente effettuati al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi previsti;

Precisato che il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risulti privo della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 31/12/2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

Preso atto che le Linee guida succitate prevedono che laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, il dirigente apicale/datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile proceda, a campione, almeno con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l'app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 30 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa;

Preso atto che l'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti è punito con una sanzione amministrativa, prevista in euro da 600,00 a 1.500,00, irrogata dal Prefetto, a cui sono trasmessi gli atti relativi alla violazione;

Considerato che il trattamento di rilevazione del certificato verde COVID-19 ha la sua base giuridica nel d.l. n. 127/2021 che prevede la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile definita VerificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e l'eventuale esibizione del documento di identità;

Considerato che, per ciò che concerne i dati rilevati, il comma 5 dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 (Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19») dispone che "l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma";

L'Ufficio di Presidenza, *all'unanimità dei presenti*,

DELIBERA

di approvare l'integrazione del Registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del GDPR, approvato dall'Ufficio di Presidenza il 22 maggio 2018, con i trattamenti previsti dal d.l. 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e

privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", così come definiti in premessa e allegati al presente atto (**Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3 e Allegato 4**), per farne parte integrante e sostanziale.

1.55 Verifica certificazione verde COVID-19 - Trattamento di cui all'art. 1, comma 1, DL 127/2021

Nome del Responsabile del Trattamento CSI

indirizzo Corso Unione Sovietica 216 -
 numero telefonico 011 3168111
 indirizzo email protocollo@cert.csi.it

Nome del Responsabile per la protezione dei dati personali Angelo Casolo

indirizzo via Arsenale 14
 numero telefonico 011 5757 397
 indirizzo email dpo@cr.piemonte.it

CATEGORIE DI DATI PERSONALI	NORMATIVA Rif.	TRATTAMENTO	SETTORE/Ufficio	FINALITA'	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DEI DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI PERSONALI	CONSENSO	INFORMATIVA	PERIODO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI	TERMINE ULTIMO PER LA CANCELLAZIONE DEI DATI	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE
Dati anagrafici	DL 127/2021, comma 1	Manuale		Verifica certificazione verde ai fini dell'accesso e controllo nei luoghi di lavoro	Personale del Consiglio regionale	Datori di lavoro, soggetti preposti al controllo, dirigenti, RSPP e eltri soggetti individuati	NO	SI	Non è prevista la conservazione dei dati		
		Informativo e manuale		Accertamento e contestazione della sanzione a seguito di verifica della certificazione verde	Personale del Consiglio regionale	Datore di lavoro e soggetti preposti all'accertamento, settore personale, settore bilancio, Prefetto (eventuale)	NO	SI	Previsto dal titolare	La cancellazione dei dati è contestuale allo scarto dei documenti, previa richiesta e rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza ai Beni archivistici del Piemonte	Documentazione cartacea custodita in armadi provvisti di serratura. Controllo chiusura al termine del servizio e chiavi depositate in luogo sicuro. Documentazione informatizzata custodita in procedura ACTA. Trattamento dati personali attraverso elaboratori dotati di credenziali di accesso e password personali.
		Informativo e manuale		Dichiarazione volontaria di cui al comma 6 dell'articolo 9 quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52	Personale del Consiglio regionale	Datore di lavoro, settore personale	NO	SI	Previsto dal titolare	La cancellazione dei dati è contestuale allo scarto dei documenti, previa richiesta e rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza ai Beni archivistici del Piemonte	Documentazione cartacea custodita in armadi provvisti di serratura. Controllo chiusura al termine del servizio e chiavi depositate in luogo sicuro. Documentazione informatizzata custodita in procedura ACTA. Trattamento dati personali attraverso elaboratori dotati di credenziali di accesso e password personali.

1.56 Verifica certificazione verde COVID-19 Trattamento di cui all'art. 1, comma 2 del DL 127/2021

Nome del Responsabile del Trattamento CSI

indirizzo	Corso Unione Sovietica 216 -
numero telefonico	011 3168111
indirizzo email	protocollo@cert.csi.it

Nome del Responsabile per la protezione dei dati personali Angelo Casolo

indirizzo	via Arsenale 14 - Torino
numero telefonico	011 5757 397
indirizzo email	dpo@cr.piemonte.it

CATEGORIE DI DATI PERSONALI	NORMATIVA Rif.	TRATTAMENTO	SETTORE/Ufficio	FINALITA'	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DEI DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI PERSONALI	CONSENSO	INFORMATIVA	PERIODO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI	TERMINE ULTIMO PER LA CANCELLAZIONE DEI DATI	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE
Dati anagrafici	DL 127/2021, art. 1, comma 2	Informativo e manuale		verifica e controllo certificazione verde ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro	Tutti i soggetti che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi del Consiglio regionale	Datore di lavoro degli interessati, Direttori del CR, settore personale, soggetti preposti ai controlli	NO	SI	Previsto dal titolare	La cancellazione dei dati è contestuale allo scarto dei documenti, previa richiesta e rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza ai Beni archivistici del Piemonte	Documentazione cartacea custodita in armadi provvisti di serratura. Controllo chiusura al termine del servizio e chiavi depositate in luogo sicuro. Documentazione informatizzata custodita in procedura ACTA. Trattamento dati personali attraverso elaboratori dotati di credenziali di accesso e password personali.

1.57 Verifica certificazione verde COVID-19 Trattamento di cui all'art. 1, comma 3 del DL 127/2021

Nome del Responsabile del Trattamento CSI

indirizzo corso Unione Sovietica, 216 -
 numero telefonico 011 3168111
 indirizzo email protocollo@cert.csi.it

Nome del Responsabile per la protezione dei dati personali Angelo Casolo

indirizzo via Arsenale 14 - Torino
 numero telefonico 011 5757 397
 indirizzo email dpo@cr.piemonte.it

CATEGORIE DI DATI PERSONALI	NORMATIVA Rif.	TRATTAMENTO	SETTORE/Ufficio	FINALITA'	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DEI DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI PERSONALI	CONSENSO	INFORMATIVA	PERIODO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI	TERMINE ULTIMO PER LA CANCELLAZIONE DEI DATI	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE
Dati anagrafici	DL 127/2021, art.1, comma 3	manuale e informatico		verifica della certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute	soggetti esenti dalla campagna vaccinale	Medico competente, datori di lavoro, Soggetti preposti al controllo	NO	Si	Previsto dal titolare	La cancellazione dei dati è contestuale allo scarto dei documenti, previa richiesta e rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza ai Beni archivistici del Piemonte	Documentazione cartacea custodita in armadi provvisti di serratura. Controllo chiusura al termine del servizio e chiavi depositate in luogo sicuro. Documentazione informatizzata custodita in procedura ACTA. Trattamento dati personali attraverso elaboratori dotati di credenziali di accesso e password personali.

1.57 Verifica certificazione verde COVID-19 Trattamento di cui all'art. 1, comma 11 del DL 127/2021

Nome del Responsabile del Trattamento CSI

indirizzo	Corso Unione Sovietica 216 -
numero telefonico	011 3168111
indirizzo email	protocollo@cert.csi.it

Nome del Responsabile per la protezione dei dati personali Angelo Casolo

indirizzo	via Arsenale 14 - Torino
numero telefonico	011 5757 397
indirizzo email	dpo@cr.piemonte.it

CATEGORIE DI DATI PERSONALI	NORMATIVA Rif.	TRATTAMENTO	SETTORE/Ufficio	FINALITA'	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DEI DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI PERSONALI	CONSENSO	INFORMATIVA	PERIODO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI	TERMINE ULTIMO PER LA CANCELLAZIONE DEI DATI	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE
Dati anagrafici	DL 127/2021, art. 1, comma 11	Informatico e manuale		verifica e controllo della certificazione verde ai fini dell'accesso nelle sedi del Consiglio regionale	Soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali, difensore civico e garanti di vertice	presidente del Consiglio e consiglieri segretari, Segretaria generale del CR, soggetti preposti ai controlli	NO	SI	Previsto dal titolare	La cancellazione dei dati è contestuale allo scarto dei documenti, previa richiesta e rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza ai Beni archivistici del Piemonte	Documentazione cartacea custodita in armadi provvisti di serratura. Controllo chiusura al termine del servizio e chiavi depositate in luogo sicuro. Documentazione informatizzata custodita in procedura ACTA. Trattamento dati personali attraverso elaboratori dotati di credenziali di accesso e password personali.